

Prot. n. 5179/RP

Roma, 27 luglio 2026

Gentile Presidente,

mi riferisco all'esame del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante *"Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti"* (2987).

Al riguardo, desidero trasmettere alla Sua cortese attenzione il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dello scorso 23 luglio, reso in sede di espressione del parere in Conferenza Unificata in pari data, quale utile contributo all'iter parlamentare.

Colgo l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

Massimiliano Fedriga



All.to c.s.

On. Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori
Presidente della Commissione V

On. Rebecca Frassini
Relatore

Camera dei deputati

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26
GIUGNO 2026, N. 107, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), NONCHÉ ULTERIORI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI”**

**Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,**

Punto 8) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime **parere favorevole a
maggioranza** con le seguenti proposte emendative e con il parere negativo della Regione
Puglia, poiché non è stata accolta la proposta soppressiva dell’Art. 3.

1. Proposta soppressiva

Si propone di sopprimere l’art. 3 (Misure urgenti per la decarbonizzazione dell’industria
siderurgica).

Relazione illustrativa

L’articolo 3 dispone il trasferimento, dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica al Ministero delle imprese e del made in Italy, delle risorse già destinate alla
realizzazione dell’impianto di produzione di preridotto, affinché siano impiegate per il
sostegno alla decarbonizzazione dell’industria siderurgica, anche mediante i contratti di
sviluppo e nel quadro della normativa europea in materia di aiuti di Stato, tenuto conto
della sopravvenuta insufficienza delle risorse.

La previsione contenuta nell’articolo 3, che si compone di un solo comma, muove dalla
constatazione della sopravvenuta insufficienza delle risorse per la realizzazione
dell’intervento di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 92/2025. Tale articolo
ha modificato l’articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge n. 142/2019 (tale comma 1-
quater era stato introdotto dall’articolo 3 comma 4-bis del decreto-legge n. 103/2021) che
ha autorizzato Invitalia s.p.a. alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione
delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario,
finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del
preridotto (*direct reduced iron* – DRI) materiale impiegato nella produzione dell’acciaio.
Il DRI è un semilavorato siderurgico contenente prevalentemente ferro metallico ottenuto
a partire da pellets (palline) di minerale ferroso trattate per mezzo di monossido di
carbonio (CO) e idrogeno (H-2). Viene prodotto mediante processi a basso impatto

ambientale basati sull'utilizzo del gas naturale che non coinvolgono né il consumo né il trattamento del carbon fossile.

Tale società, denominata DRI Italia s.p.a. e avente sede a Taranto, è stata effettivamente costituita il 25 gennaio 2022, e in tale data il capitale sociale era di 35 milioni di euro (Invitalia socio unico). Come evidenziato dal bilancio relativo all'anno 2025 (ultimo disponibile), attualmente, la società svolge attività di natura pre-operativa e i risultati di esercizio riflettono le attività di governance, studi e progettazione, tutte senza ricavi. L'EBITDA risulta negativo per 3,3 milioni di euro, mentre il costo del lavoro di esercizio è stato di 1,7 milioni di euro. La perdita netta dell'esercizio risulta pari a 14,65 milioni di euro.

Nel corso del 2022 DRI Italia s.p.a. ha condotto uno studio volto confermare la fattibilità della produzione del DRI. In seguito all'esito favorevole di tale studio, l'articolo 24 del decreto-legge n. 144/2022 identificava DRI Italia quale soggetto attuatore dell'intervento, assegnandole risorse – a valere sui fondi PNRR destinati all'uso dell'idrogeno nei settori ad alta intensità carbonica nell'ambito della Missione 2 componente 2 – per l'attuazione della *mission* aziendale.

Il bilancio della società relativo all'anno 2022 fissava nel secondo trimestre del 2023 l'avvio delle attività per la gara di appalto relativa alla costruzione dell'impianto.

Si ricorda come, in considerazione delle prolungate tempistiche di realizzazione che si sarebbero protratte oltre il giugno 2026, tale progetto sia stato escluso dal PNRR. A fronte di tale esclusione, l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 19/2024, ha previsto uno specifico finanziamento del progetto, dell'importo complessivo di 1 miliardo di euro, allocato nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) (capitolo 7668).

La previsione di spesa è stata fatta oggetto di svariati tagli. La relazione illustrativa precisa che la legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha ridefinito la dotazione finanziaria complessiva del progetto in 915 milioni di euro, ripartiti in percentuali diverse per ciascuna annualità del periodo 2024-2029, e che, a seguito di successivi tagli, residuano attualmente sul capitolo 7668 risorse pari a 826 milioni di euro. Al riguardo, si segnala che la relazione tecnica indica invece una rideterminazione della dotazione in 726 milioni di euro, conseguente a non meglio precisate “successive disposizioni normative” e senza richiamo della legge n. 207/2024: *le due relazioni recano pertanto importi non coincidenti, mentre il dettato dell'articolo 3 non quantifica l'ammontare delle risorse trasferite*, limitandosi a richiamare quelle iscritte ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 19/2024.

Si osserva inoltre che la disposizione riferisce la “sopravvenuta insufficienza delle risorse” all'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 92/2025, riferimento che né la relazione tecnica né la relazione illustrativa richiamano, ricostruendo entrambe l'intervento con esclusivo riferimento all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 19/2024: *non risultano pertanto esplicitati il nesso tra le due disposizioni e la verifica del presupposto dell'insufficienza delle risorse*.

L'articolo 3 qui in commento trasferisce tali risorse nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) per finalità di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica. Tali finalità possono essere raggiunte anche attraverso gli strumenti di agevolazione di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112/2008, nel quadro della normativa UE in materia di aiuti di Stato e fermi gli effetti già scontati sui saldi di finanza pubblica.

Secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa, nelle more di una possibile riprogrammazione e rifinanziamento dell'intervento nella legge di bilancio per il 2027, la disposizione consente di utilizzare le risorse per l'attivazione di politiche di decarbonizzazione a favore dell'industria siderurgica, da perseguirsi mediante contratti di sviluppo, nel rispetto del profilo temporale della spesa già autorizzata.

Si osserva che il trasferimento muta la destinazione delle risorse, originariamente vincolate alla realizzazione dell'impianto di preridotto da parte di DRI d'Italia (destinataria *ope legis*), verso misure di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica genericamente intesa: la disposizione, tuttavia, non disciplina la posizione del soggetto attuatore né le sorti del progetto originario.

Si osserva inoltre che la formula utilizzata – “anche attraverso gli strumenti di agevolazione di cui all'articolo 43” – lascia indeterminati gli ulteriori strumenti utilizzabili, i beneficiari e le modalità attuative, in assenza di un rinvio a successivi provvedimenti di attuazione e/o di criteri di selezione degli interventi finanziabili.

Alla luce di quanto precede, considerato che l'art. 3:

- elimina il vincolo specifico di destinazione delle risorse, passando dalla realizzazione dell'impianto DRI al sostegno alla decarbonizzazione (generica) dell'industria siderurgica;
- introduce la nuova disciplina sul presupposto dell'insufficienza delle risorse, tuttavia, né la relazione tecnica né la relazione illustrativa approfondiscono tale tema, entrando nel merito della quantificazione;
- non quantifica l'ammontare delle risorse trasferite al MIMIT e sussistono discrasie sugli importi;
- non disciplina la posizione del soggetto attuatore né le sorti del progetto originario dell'impianto DRI;
- oltre ai i contratti di sviluppo espressamente citati, lascia indeterminati gli ulteriori strumenti utilizzabili, i beneficiari e le modalità attuative, in assenza di un rinvio a successivi provvedimenti di attuazione e/o di criteri di selezione degli interventi finanziabili;

si propone di sopprimere l'art. 3.

2. Proposta additiva

All'art. 5 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici), comma 2, dopo le parole *“provvedimento autorizzatorio unico, che”* aggiungere le parole *“previa intesa vincolante delle Regioni interessate”*.

Relazione illustrativa

Il provvedimento del Commissario sostituisce qualsiasi titolo abilitativo e quindi per essere conforme alla Costituzione deve prevedere un'intesa vincolante da parte delle Regioni interessate.

3. Proposta additiva

All'articolo 8, comma 1, è aggiunto il seguente periodo *“Per tutte le amministrazioni pubbliche il sistema di contabilità economico patrimoniale unico assume la medesima finalità. Il sistema di contabilità economico patrimoniale unico assume la medesima finalità anche per le amministrazioni di cui al comma 2.”*

Relazione illustrativa

Attualmente la contabilità economico patrimoniale per gli enti territoriali è ai soli fini conoscitivi e non ha natura autorizzatoria secondo l'art. 2 del d.lgs. 118/2011. Questo articolo non viene abrogato, pertanto, si specifica che la finalità della nuova contabilità sarà la medesima per tutte le pubbliche amministrazioni individuate dal comma 1.

4. Proposta additiva

All'art. 8, comma 1, aggiungere il seguente periodo: *“anche tenuto conto degli esiti della sperimentazione, viene individuato un percorso di revisione dell'attuale impianto della contabilità finanziaria al fine di semplificare il raccordo con la gestione economico patrimoniale”*.

Relazione illustrativa

Dalla lettura del decreto e delle relazioni illustrativa e tecnica, sembra che la contabilità economico patrimoniale, pur assumendo validità giuridica, ai fini della rendicontazione continui, comunque, ad affiancare la rendicontazione finanziaria così come attualmente prevista dal d.lgs. 118. Si ritiene opportuno semplificare quest'ultima prevedendo l'avvio di un percorso di avvicinamento della contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale in una logica di semplificazione della contabilità finanziaria, per facilitare la gestione contabile.

5. Proposta additiva

All'art. 9, comma 3, dopo le parole *“a vario titolo coinvolti”* aggiungere *“, ivi compresi le Regioni, le Province e i Comuni,”*.

Relazione illustrativa

In considerazione dell'adeguamento della Struttura di governance alle esigenze operative e funzionali richieste nella fase di transizione e di adozione, a regime, del nuovo sistema

contabile unico, si intende coinvolgere fin da subito gli enti territoriali, soggetti istituzionali dai quali dipende l'effettivo successo della Riforma.

6. Proposta sostitutiva

All'art. 9, comma 4, la parola “*sentita*” è sostituita con “*d'intesa con*”.

Relazione illustrativa

Si ritiene appropriata la richiesta di Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in considerazione che ci si riferisce a decreti riguardanti gli enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui al Titolo II del d.lgs. 118/2011.

7) Proposta additiva

All'Art. 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Al fine di assicurare l'uniforme attuazione degli adempimenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), la Ragioneria Generale dello Stato assicura attività di indirizzo metodologico, coordinamento e supporto tecnico alle amministrazioni di cui all'articolo 8, anche per il tramite delle Ragionerie territoriali dello Stato.”

Relazione illustrativa

L'emendamento è finalizzato a rafforzare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge, concernenti gli adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico “Accrual” delle amministrazioni pubbliche.

L'estensione degli adempimenti previsti dall'articolo 10 alle amministrazioni interessate dalla riforma della contabilità pubblica prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), successivamente alla fase pilota che ha coinvolto le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, rende opportuno prevedere forme di supporto tecnico e metodologico finalizzate ad assicurare un'applicazione uniforme dei principi contabili e un'efficace realizzazione degli interventi organizzativi, inventariali e informatici richiesti dalla riforma.

A tal fine, si prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 8 possano avvalersi del supporto della Ragioneria generale dello Stato, anche per il tramite delle Ragionerie territoriali dello Stato, presso le quali possono essere costituiti appositi Presidi territoriali con funzioni di indirizzo metodologico, coordinamento operativo e assistenza tecnica in continuità con il ruolo di supporto territoriale già svolto dalle stesse nell'attuazione del PNRR.

L'intervento non introduce nuovi obblighi a carico delle amministrazioni, ma mette a disposizione un sistema di supporto specialistico volto a favorire la corretta applicazione delle disposizioni normative e dei principi contabili, valorizzando le competenze della Ragioneria generale dello Stato e della rete delle Ragionerie territoriali dello Stato. La disposizione è attuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, si riporta una **richiesta della Regione Piemonte** di integrazione della relazione tecnica, allegata al Decreto al comma 3 (pag. 2), con l'inserimento delle informazioni trasmesse in merito ai fondi stanziati/erogati a valere sulle Opere di Accompagnamento e ai relativi beneficiari (*Tabella di riparto per Comune*) e la modifica dell'intervento di Meana di Susa (n. 32-4 dell'Elenco dei Progetti finanziabili – pag. 3) secondo i nuovi accordi intercorsi con il Presidente dell'Osservatorio per la Linea Torino – Lione.

Roma, 23 luglio 2026